

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

UISP CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

COMMISSIONE D'APPELLO

Sentenza

Membri:

Avv. Andrea Vesco - Presidente;

Avv. Francesca Micheli – Membro;

Sig. Andrea Tarabella - Membro;

Sig. Alessandro Sturlese – Membro;

*** **

In data 16 luglio 2023 si è tenuta la gara remiera della Venere Azzurra valevole come pre-Palio del Golfo.

All'esito della suddetta gara il Giudice Arbitro ha squalificato l'armo del Marola, categoria Palio del Golfo (già seniores), in quanto il peso del timoniere sommato alla zavorra correttiva è risultato inferiore al limite minimo stabilito dal regolamento (peso misurato: 44,820 kg).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso al Giudice Unico l'Associazione di Promozione Sociale Popolare Marola sostenendo che il Giudice Arbitro, nell'applicare la sanzione della squalifica, ha agito in spregio al principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinato dall'art. 84 del Testo Unico dei regolamenti del Palio del Golfo della Spezia – Stagione 2023 (d'ora innanzi per brevità semplicemente Regolamento), in considerazione del fatto che la differenza riscontrata era minima e non in grado di attribuire vantaggi di alcun genere in gara, per cui ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta.

Con decisione del 19 luglio 2023, comunicata alla Borgata il successivo 21 luglio, il Giudice Unico ha rigettato il ricorso della Borgata del Marola, applicando, tra le altre, le seguenti sanzioni disciplinari:

Nella gara cat. jniores

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

“a carico del tesserato Mirco LUBRANO della Borgata Marola

AMMONIZIONE per INTRALCIO ALLA GARA e SCORRETTEZZA in quanto entrava con la barca appoggio nel campo regata durante la gara e successivamente urtava l'imbarcazione del Cadimare

a carico della Borgata Marola per le azioni poste in essere dalla barca appoggio di cui al punto precedente:

MULTA di € 75,00 (settantacinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA., con l'aggravante della recidiva (4° infrazione)

MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per SCORRETTEZZA”

Nella gara cat. Palio del Golfo (già seniores)

“A carico della Borgata MAROLA

MULTA di € 100,00 (cento/00) per ILLECITO SPORTIVO in quanto, in sede di controlli post gara, il peso del timoniere con relativa zavorra non risultava conforme al regolamento, procurando un vantaggio all'armo.”

Ha fatto seguito in data 21 luglio 2023 l'invio da parte del capo Borgata del Marola di un messaggio di posta elettronica diretto alla Lega canottaggio La Spezia e ad altri soggetti con il quale egli lamenta il ritardo nell'invio della decisione del Giudice Unico che, a termine di Regolamento, sarebbe dovuta arrivare entro tre giorni e non cinque, chiedendo quindi l'accoglimento d'ufficio del ricorso e la riattribuzione del punteggio di classifica tolto.

In data 22 luglio 2023 il Coordinatore SdA Canottaggio UISP La Spezia ha sospeso la decisione del Giudice Unico rimettendo la decisione a questa Commissione d'Appello, specificando che la sospensione non riguardava la sanzione della squalifica applicata dal Giudice Arbitro.

In data 23 luglio 2023 l'Associazione di Promozione Sociale Popolare Marola ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello contro la decisione del Giudice Unico del 19 luglio 2023 di rigettare

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale La Spezia e Val Di Magra

19125 La Spezia (SP) - Via Xxiv Maggio, 351 - Tel. 0187/501056 - Fax 0187/501770 - laspeziaevaldimagra@uisp.it - www.uisp.it/laspeziaevaldimagra - C.F.: 91017980110

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

il ricorso presentato avverso la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Arbitro all'armo seniores della medesima Borgata e di applicare le altre sanzioni disciplinari sopra riportate nei confronti della Borgata e del sig. Marco Lubrano.

A supporto delle proprie ragioni il ricorrente sostiene che:

- la decisione del Giudice Unico è stata comunicata oltre il termine perentorio di tre giorni, decorrenti dalla gara, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi a fatti avvenuti durante la competizione sportiva. Secondo il Regolamento il provvedimento del Giudice Unico deve essere comunicato alla Lega entro tre giorni dallo svolgimento della gara, per cui parte ricorrente chiede che sia fornita prova di tale comunicazione, in difetto della quale il ricorso deve essere accolto, in quanto il provvedimento è stato emesso fuori termine;
- il Giudice Unico nel confermare la sanzione disciplinare della squalifica ha violato il principio di proporzionalità delle sanzioni, in quanto non avrebbe potuto infliggere una sanzione così grave come la squalifica dell'armo per una differenza di peso di appena 180 grammi che, di fatto, non può avere apportato alcun vantaggio all'armo
- la motivazione utilizzata dal Giudice Unico nell'infliggere la sanzione di € 100,00 per illecito sportivo è illogica e contraddittoria, in quanto tale tipologia di illecito presuppone un comportamento volto a ottenere dei vantaggi agonistici mentre il Giudice Unico nel riconoscere che, nel caso di specie, potrebbe esserci stato un calo fisiologico di peso del timoniere di appena 180 grammi durante la gara ammette implicitamente la buona fede delle persone coinvolte e quindi l'assenza di qualsivoglia intenzione tesa a ottenere vantaggi.
- non vi è mai stato urto tra l'imbarcazione di appoggio del Marola condotta dal sig. Lubrano e la barca del Cadimare categoria juniors, indicando a teste il sig. Virgilio Tamberi, testimone oculare dei fatti.

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

- quando il sig. Mirco Lubrano è entrato nel campo di gara per sincerarsi delle condizioni fisiche dei due armi entrati in collisione (Cadimare e Marola) la competizione era già terminata, per cui non può esservi stato intralcio alla gara.

Per tali motivi il ricorrente insiste per l'annullamento di tutte le sanzioni applicate dal Giudice Unico, ivi compresa la conferma della sanzione della squalifica dell'armo applicata dal Giudice Arbitro, previa esibizione da parte della Lega dei documenti atti ad accertare la trasmissione alla Lega stessa della decisione emessa dal Giudice Unico relativamente alla pre Palio della Venere Azzurra.

Le varie questioni possono trattate congiuntamente.

L'impugnazione promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Popolare Marola contro la Sentenza emessa dal Giudice Unico in data 19 luglio 2023, comunicata il successivo 21 luglio, relativamente alla pre-Palio della Venere Azzurra, è inammissibile, atteso che il ricorso è a firma del Capo Borgata, soggetto non legittimato a presentare ricorsi alla Commissione d'Appello.

Ai sensi dell'art. 91 del Regolamento "il ricorso deve essere sempre presentato dalla Associazione alla S.d.A., scritto in maniera leggibile, datato e firmato dal Presidente o dal Capo Borgata o da un Dirigente tesserato iscritto nel modulo di regola valido per la giornata di gare, secondo le specifiche evidenziate negli allegati di riferimento, non saranno ammessi altri firmatari, la cauzione sarà trattenuta direttamente dal Comitato delle Borgate su segnalazione della S.d.A. stessa."

Tra gli allegati al Regolamento vi è quello per la presentazione dei ricorsi che con riferimento ai ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico, per quanto di interesse, stabilisce che l'unico soggetto legittimato è il Presidente dell'Associazione.

Proprio nel rinvio contenuto nell'art. 91 del Regolamento alle specifiche stabilite negli allegati di riferimento si evince che l'elencazione dei soggetti contenuta in tale articolo è solo indicativa delle persone che, in linea generale, hanno il potere di rappresentanza processuale dell'Ente, dovendosi poi fare riferimento agli allegati per l'esatta individuazione dei soggetti effettivamente legittimati.

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

Nel caso dei ricorsi/reclami durante le regate o nel caso dei ricorsi contro le decisioni del Giudice Arbitro, stante la ristrettezza dei termini, si è ritenuto di dover allargare il numero dei soggetti legittimati, in quanto il Presidente potrebbe non essere prontamente reperibile mentre nel caso dei ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico si è deciso di limitare tale potere al solo Presidente all'Associazione, in considerazione del maggior tempo a disposizione (dieci giorni) per la presentazione.

Nel caso in esame, il ricorso è stato presentato a firma del Capo Borgata, nella persona di Andrea Buticchi, mentre Presidente dell'Associazione risulta essere altra persona.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni indagine nel merito del ricorso, tuttavia, questa Commissione ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti.

Per quanto riguarda la questione della natura del termine di tre giorni stabilito all'art. 86 del Regolamento per le decisioni del Giudice Unico, volendo utilizzare la nota distinzione dei termini processuali perentori e ordinatori, si tratta all'evidenza di un termine ordinatorio e non perentorio come sostenuto dal ricorrente, il cui mancato rispetto non comporta alcuna decadenza o preclusione.

Peraltro, dall'inosservanza di tale termine, il Regolamento non fa discendere alcuna conseguenza, per cui non è fondato sostenere che l'eventuale mancanza determini l'inesistenza e/o la nullità di tutte le decisioni assunte dal Giudice Unico.

Per quanto riguarda la questione del mancato rispetto del peso del timoniere che ha portato alla squalifica dell'Armo del Marola, cat. Palio del Golfo (già seniores), si evidenzia che dal combinato disposto degli articoli 51 e 80 del Regolamento, il peso del timoniere e dell'eventuale zavorra di compensazione deve essere almeno di 45 kg all'arrivo, per cui è l'armo che deve organizzarsi con i pesi correttori per risultare congruo anche al momento del controllo all'esito della gara.

Ne consegue che il rischio di eventuali cali fisiologici di peso del timoniere durante la competizione rimarrà inevitabilmente a carico della Borgata.

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

Per quanto riguarda invece l'adeguatezza della sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Arbitro per avere riscontrato un peso inferiore di 180 grammi rispetto a quello stabilito da Regolamento (45 kg), si osserva che il secondo periodo della lettera d) dell'art. 81 del Regolamento, in materia di controlli all'arrivo, prevede espressamente per la non conformità dei pesi correttori la squalifica immediata.

Ad una prima lettura tale disposizione sembrerebbe essere applicabile unicamente alla gara del Palio del Golfo, in quanto il periodo precedente fa espresso riferimento a tale gara.

Tuttavia, si ritiene che la disposizione in questione goda di una propria autonomia, sganciata dal periodo precedente, potendosi applicare a tutte le gare. La sua collocazione all'interno dell'articolo, evidentemente, è il frutto di una non ottimale tecnica redazionale del Regolamento stesso.

Depone in senso conferme a tale interpretazione la considerazione che non vi possono essere differenze di trattamento sanzionatorio tra la gara del Palio e le singole pre-Palio per la violazione *de qua* e che i vantaggi legati al mancato rispetto dei limiti di peso sono difficilmente quantificabili, per cui è più oggettivo applicare la sanzione della squalifica a tutte le violazioni indipendentemente dalle differenze di peso.

Peraltro, è notorio che per l'inosservanza dei limiti di peso del timoniere viene applicata la sanzione della squalifica dell'armo, in quanto sono diversi anni che viene applicata tale sanzione. Durante questa stessa stagione ci sono stati casi simili che sono stati tutti sanzionati con la

Alla luce di quanto sopra deve quindi ritenersi corretta la decisione del Giudice Unico di rigettare il ricorso promosso dalla Borgata del Marola avverso la decisione del Giudice Arbitro, ricorso che, peraltro, non risultava sottoscritto, per cui anche per tale motivo avrebbe potuto essere rigettato, sia per quanto riguarda le singole sanzioni applicate.

P.Q.M.

STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D'ACQUAVIVA

CANOTTAGGIO

La Commissione di Appello definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall'Associazione di Promozione Sociale Popolare Marola avverso la decisione del Giudice Unico del 19 luglio 2023, relativa alla gara pre-Palio della Venere Azzurra, lo dichiara inammissibile.

Conferma la decisione del Giudice Unico del 19 luglio 2023:

- di rigettare il ricorso presentato dalla medesima Borgata contro la decisione del Giudice Arbitro del 16 luglio 2023 di squalificare l'armo del Marola categoria Palio del Golfo;
- di applicare a carico del tesserato Mirco LUBRANO della Borgata Marola la sanzione disciplinare dell'AMMONIZIONE per INTRALCIO ALLA GARA e SCORRETTEZZA, in quanto nella gara categoria juniores entrava con la barca appoggio nel campo regata durante la gara e successivamente urtava l'imbarcazione del Cadimare;
- di applicare a carico della Borgata Marola per le azioni poste in essere dalla barca appoggio di cui al punto precedente la sanzione disciplinare della MULTA di € 75,00 (settantacinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA., con l'aggravante della recidiva (4° infrazione) e della MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per SCORRETTEZZA;
- di applicare a carico della Borgata MAROLA la sanzione disciplinare della MULTA di € 100,00 (cento/00) per ILLECITO SPORTIVO in quanto, in sede di controlli post gara nella categoria Palio del Golfo, il peso del timoniere con relativa zavorra non risultava conforme al regolamento, procurando un vantaggio all'armo.

Così deciso alla Spezia nella seduta del 26 Luglio 2023.

Il Presidente ed estensore

.